

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 48

Sintesi: L'art. 1 della tariffa. Parte seconda. Allegata al t.u. 131/1986 e' innovativo rispetto alla previgente normativa nel senso che esclude la possibilita' di registrare in caso d'uso i contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni redatti per corrispondenza. La prima parte dell'art. 2, disponendo che le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro sia inferiore a lire 50.000, implica che i contratti di locazione di immobili non formati per atto pubblico o scrittura privata non autenticata, normalmente assoggettati all'aliquota del 2%, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora venga pattuito un canone inferiore a lire 2.500.000. Lo stesso art. 2 prevede infine la registrazione in caso d'uso anche dei lodi arbitrari non dichiarati esecutivi.

Testo:

Questa parte della tariffa individua, come e' noto, la categoria degli atti per i quali e' prevista la registrazione solo in caso d'uso e, benché non siano numerose le modifiche legislative apportate alla corrispondente parte seconda della tariffa allegata al pregresso dpr 634/72, si reputa opportuno evidenziarne le caratteristiche peculiari.

L'art.1 innova il corrispondente articolo del decreto da ultimo citato conservando la possibilita' della registrazione in caso d'uso solo agli atti indicati nel I comma dell'art.2 della parte prima della tariffa: in altri termini, come gia' si e' avuto modo di rilevare in sede d'esame del suddetto art.2, e' stata esclusa la possibilita' di registrare in caso d'uso i contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni redatti per corrispondenza.

Si richiama l'attenzione degli uffici, poi, su quanto dispone la prima parte dell'articolo 2 in cui e' stata sostanzialmente trasfusa la norma dell'articolo 3 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, che prevedeva la registrazione in caso d'uso per i contratti di locazione, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con un canone inferiore a lire 1.200.000.

Tali fattispecie contrattuali rientrano, ora, nella categoria delle scritture private non autenticate soggette a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta sia inferiore a lire 50.000. Dal raffronto con l'aliquota normalmente applicabile ai contratti di locazione di immobili (2%) si deduce che i medesimi saranno soggetti a registrazione in caso d'uso qualora venga pattuito un canone inferiore a lire 2.500.000.

Da segnalare, inoltre, sempre nell'articolo 2 la previsione della registrazione in caso d'uso anche dei lodi arbitrari non dichiarati esecutivi.

Tale disposizione, in precedenza non prevista, rappresenta un correttivo diretto ad adeguare l'attuale disciplina tributaria alle nuove disposizioni, intervenute dopo l'emanazione del D.P.R. n. 634 del 1972, in materia di lodi arbitrari.